



Corriere legislativo



le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento



L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

26 IN EVIDENZA

03

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 – Amministrazione straordinaria di imprese strategiche

24

Politiche in favore delle persone anziane

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 - Norme urgenti volte alla realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la Presidenza Italiana del G7

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero - Anno 2024

Norme per l'efficienza del processo penale

Programma Operativo Nazionale (PON) "Cultura e sviluppo" FESR 2014-2020

Indici dei prezzi al consumo comunicati dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT relativi al febbraio 2024

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO

[È illegittimo il licenziamento di un dirigente di banca basato su un illecito controllo del suo computer aziendale e su illecita attività investigativa privata nei suoi confronti - Inoltre, accertata l'insussistenza degli addebiti, il licenziamento è comunque illegittimo anche a prescindere da ogni ulteriore violazione del procedimento disciplinare.]

NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confsalnet



@Confsalnet



Confsal



Confsalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 12/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock

LAVORATORI - IMPRENDITORI - GIOVANI - PERSONATI

#FRONTE DEL LAVORO

Sviluppo - Solidarietà - Legalità - Sicurezza



le Norme

19
03
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 2024, N. 4 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI IMPRESE STRATEGICHE

La Legge 15 marzo 2024, n. 28, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, di cui abbiamo fornito a suo tempo tempestiva contezza. Tra le diverse modificazioni apportate in sede di conversione, si segnala l'inserimento dell'articolo 2-bis, afferente le *misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria*. Tale articolo, dispone che alle microimprese e alle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura: a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l'accesso alla garanzia del suddetto Fondo, le predette imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure in questione. All'occorrenza, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito citato. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del sunnonominato articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge entra in vigore il 19.03.2024.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 65 DEL 18.03.2024**

18
03
24

POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Il Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, detta disposizioni in tema di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega prevista dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Pertanto, si emanano disposizioni volte a promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei



segue le norme

servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Per gli scopi del suddetto Decreto legislativo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
- b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
- c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multi morbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN);
- d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale valutato e graduato, all'esito della valutazione multidimensionale unificata.

Ciò premesso, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata, indica nel «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana», i criteri generali per l'elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell'invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilità e dell'esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale. Nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni, fermi restando i principi di efficienza, efficacia ed economicità dei settori interessati, il CIPA individua criteri per assicurare l'attuazione e l'uniforme applicazione degli interventi, dei pro-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



getti e dei servizi in questione. Il CIPA garantisce il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonché la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese, anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), per quanto di competenza. Il Decreto entra in vigore il 19.03.2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 65 DEL 18.03.2024**

18
03
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 2024, N. 4

Testo del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 15 marzo 2024, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.»

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 65 DEL 18.03.2024 (PAG. 64)**



CONFESAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confesal.it

www.confesal.it



CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

19
03
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2024, N. 5, - NORME URGENTI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI INERENTI LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7

La Legge 13 marzo 2024, n. 30, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, del quale è stato ampiamente riferito al momento dell'emanazione. In sede di conversione, sono state apportate alcune modificazioni, tra le quali si segnala la statuizione per lo spedito affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7. Ed ancora, l'integrazione del comma 1 dell'articolo 2, per cui è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo. La Legge entra in vigore il 20.03.2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 66 DEL 19.03.2024**

19
03
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2024, N. 5

Testo del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 13 marzo 2024, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.»

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 66 DEL 19.03.2024 (PAG. 21)**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



19
03
24

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE – SISTAN

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2024, l'ufficio di statistica della società Auditel S.r.l. è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale. [link](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 66 DEL 19.03.2024**

19
03
24

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ALL'ESTERO ANNO 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 6 marzo 2024, procede a determinare le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle indicate al suddetto decreto, che ne costituiscono parte integrante. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle predette tabelle. I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. [link](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 66 DEL 19.03.2024**



segue le norme

20

NORME PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE

03

Il Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 emana disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Tra l'altro, si segnala per la particolare rilevanza, una delle modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale all'articolo 58, della legge predetta, dopo il secondo comma, si prevede che: "Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale". Ed ancora, tra le diverse modifiche al codice di procedura penale, si sottolinea la sostituzione del comma 4, dell'articolo 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) del codice di procedura penale, per cui: "4. Nel caso di reati perseguiti a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili." Infine, si evidenzia la sostituzione del comma 1, dell'articolo 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale) del codice di procedura penale, nei seguenti termini. "1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo". Il Decreto legislativo entra in vigore il 04.04.2024.

24

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 67 DEL 20.03.2024**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



20
03
24

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "CULTURA E SVILUPPO" FESR
2014-2020**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con Delibera n. 43 del 21 dicembre 2023, procede alla riformulazione del Programma Operativo Complementare (POC) al PON «Cultura e sviluppo» FESR 2014-2020. Pertanto, è approvata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare «Cultura e sviluppo» FESR 2014-2020 di competenza del Ministero della cultura, allegato alla suddetta Delibera, di cui costituisce parte integrante. La dotazione del programma è incrementata di euro 32.112.618,52 derivante dal rimborso delle quote di finanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del PON «Cultura e Sviluppo» alla data del 24 marzo 2023 e, quindi, il valore complessivo aggiornato del Programma Operativo Complementare è pari ad euro 195.520.959,00. Nel Programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni e gli indicatori, nonché la governance e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma di spesa. L'autorità di gestione del Programma, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON «Cultura e sviluppo» 2014-2020 dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del programma, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione previsto dalla citata legge n. 183 del 1987. L'ammontare delle risorse previste per l'Asse assistenza Tecnica, costituisce limite di spesa. L'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2026. L'amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 67 DEL 20.03.2024**



segue le norme

21
03
24

REGOLAMENTO PER I CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI DIVERSI RUOLI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Con Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, si procede a modificare il precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.». Tra le modifiche più rilevanti si segnalano le seguenti. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:

- a) dirige le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
- b) coordina lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive;
- c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte;
- d) segue l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
- e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.

Inoltre, si prevede che per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, il Comandante dei corsi si avvale della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito e dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetti presso l'Accademia, i quali partecipano alle esercitazioni militari interne ed esterne. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia, dal quale può essere consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari. Analogamente, l'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto, è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia, dal quale può essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale. Il Decreto entra in vigore il 05.04.2024.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 68 DEL 21.03.202

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



21
03
24

GESTIONE DI INTERVENTI COMPENSATIVI PER DANNI NEI SETTORI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA A CAUSA DI CALAMITA' NATURALI

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto 9 febbraio 2024, disciplina la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022. Il Decreto, quindi, disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca volti alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture delle stesse imprese causati da calamità naturali. Gli aiuti di cui al suddetto Decreto sono tesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Per «calamità naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ai mezzi di produzione della pesca e dell'acquacoltura sono i seguenti:

- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
- b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi di produzione agricola;
- e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva, compresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Gli aiuti in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis*, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2473.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 68 DEL 21.03.2024



segue le norme

22
03
24

PROCEDURE DI FORMAZIONE ED ABILITAZIONE PER INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

Il Decreto 1 febbraio 2024, n. 34 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a modificare il pregresso Decreto 26 gennaio 2011, n. 17, afferente il: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.». Tra le eterogenee modifiche apportate, si evidenziano di seguito le più rilevanti. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato *soggetto erogatore*, sulla base del programma di cui all'allegato 1 del suddetto Decreto. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezioni afferenti l'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è di competenza delle regioni e province autonome. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell' Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione prevista all'articolo

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



5, comma 1, lettera b);

3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera c);

4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera d);

5) BE e CE speciali, per gli istruttori menzionati all'articolo 5, comma 2.

L'istruttore abilitato, ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore autorizzato entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio. In tal caso, la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza. Il Decreto entra in vigore il 06.04.2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 69 DEL 22.03.2024**

22
03
24

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO COMUNICATI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT- RELATIVI AL FEBBRAIO 2024

L'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, diffonde un comunicato ufficiale per rendere noti gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 69 DEL 22.03.2024**



segue le norme

23
03
24

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI INCENDI DEL 23 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CATANIA, MESSINA, PALERMO E TRAPANI

Con Ordinanza n. 1078, del 13 marzo 2024, il Dipartimento della protezione civile dispone primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani. All'occorrenza, il Presidente della Regione Sicilia è nominato Commissario delegato. Per l'espletamento delle attività di cui alla suddetta ordinanza, il Commissario delegato opera a titolo gratuito e può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario delegato dispone con proprio provvedimento, l'individuazione dei comuni interessati dagli incendi di cui in premessa, nei cui ambiti territoriali vengono attuate le misure oggetto della predetta ordinanza, inviandolo al Dipartimento della protezione civile e realizza, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi straordinari eccedenti le ordinarie attività di antincendio boschivo, rispetto a quelle programmate e pianificate in ottemperanza alle vigenti disposizioni di settore, volti:

- al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, anche combusto, delle terre e rocce prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Il piano sunnominato deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Gli interventi descritti nella citata ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi predetti, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la loro realizzazione, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 70 DEL 23.03.2024**

23
03
24

**INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ECCEZIONALI EVENTI
METEOREOLOGICI AVVERSI DEI GIORNI DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Il Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 1079, del 13 marzo 2024, dispone primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei periodi dal 24 ottobre al 5 novembre 2023, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ciò premesso, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi predetti, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato. In considerazione di ciò, il Commissario delegato, che agisce a titolo gratuito, può disporre delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario delegato predispone, secondo le risorse disponibili ed entro trenta giorni dalla pubblicazione della predetta Ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione

CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

civile. Il piano reca le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti a provvedere alle necessità derivanti degli eventi in questione. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse disponibili, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere reperite, ivi comprese quelle che saranno a disposizione in futuro. Il piano rimodulato, deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse. Eventuali somme residue o non programmate, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni, anche di tipologia differente, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, con motivata richiesta del Commissario delegato che attesti, altresì, la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 70 DEL 23.03.2024**

Giurisprudenza rilevante



23
06
23

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

N. 18168 - UD. 08 GIUGNO 2023 - DEP. 23 GIUGNO 2023

[E' illegittimo il licenziamento di un dirigente di banca basato su un illecito controllo del suo computer aziendale e su illecita attività investigativa privata nei suoi confronti - Inoltre, accertata l'insussistenza degli addebiti, il licenziamento è comunque illegittimo anche a prescindere da ogni ulteriore violazione del procedimento disciplinare.]

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18168, depositata il 23 giugno 2023, confermando le precedenti pronunce del Tribunale e della Corte di Appello, dichiara illegittimo il licenziamento di un dirigente di banca, nei confronti del quale erano stati istruiti tre procedimenti disciplinari, basati sul controllo illecito del contenuto del computer aziendale in uso al predetto dirigente ed era stata altresì posta in essere una illecita attività investigativa privata, comprendente anche azioni di pedinamento. La Corte, con approfondita disamina, ancora una volta sancisce l'inviolabilità dei principi tutt'ora in vigore dello Statuto dei lavoratori a tutela dei dipendenti e di quelli a salvaguardia della privacy, quando non ricorrono precisi e gravi elementi giustificativi la cui assenza ha reso arbitraria la condotta del datore di lavoro, il quale ha posto in essere *“una indagine invasiva massiccia ed indiscriminata”*, per cui la sezione stigmatizza la totale mancanza di: *“proporzionalità e [delle] garanzie procedurali contro l'arbitrarietà del datore di lavoro”*.

Leggiamo infatti: “[...] Al cospetto dell'impugnazione proposta dalla società, la Corte territoriale ha ritenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità e della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che, nel caso in esame, non fossero state garantite “la proporzionalità e le garanzie procedurali contro l'arbitrarietà del datore di lavoro”. Era mancata, innanzitutto, la “giustificazione del monitoraggio”, in quanto la società non aveva “dedotto né tantomeno provato alcunché in ordine ai motivi che hanno portato ad un'indagine così invasiva”; omissione che non poteva essere colmata “attraverso i motivi che hanno giustificato l'incarico investigativo riportati nella relazione”, tanto più che nel dossier investigativo, a giustificazione dell'incarico, si faceva riferimento a “circostanziate segnalazioni”, di cui però agli atti



segue Giurisprudenza

non risultava traccia, né potevano bastare “meri sospetti. [...]” dunque, la sentenza impugnata non merita le censure che ad essa sono mosse, avendo in concreto operato un apprezzamento, proprio sulla scorta della giurisprudenza convenzionale, “con riferimento alla natura ed estensione della sorveglianza sul lavoratore e del conseguente grado di intrusione nella sua vita privata”; ha così constatato la mancanza di “giustificazione del monitoraggio”, l’esistenza di un controllo che “ha riguardato indistintamente tutte le comunicazioni presenti nel pc aziendale in uso a OMISSIS e senza limiti di tempo, dando vita così ad una indagine invasiva massiccia ed indiscriminata non giustificata”, l’assenza di prova “di aver preliminarmente informato il lavoratore della possibilità che le comunicazioni che effettuava sul pc aziendale avrebbero potuto essere monitorate” ovvero “del carattere e della portata del monitoraggio o del livello di invasività nella sua corrispondenza”, il mancato rispetto da parte della Banca del regolamento interno dalla medesima predisposto sull’utilizzo della posta elettronica

Trattasi di argomentato apprezzamento, involgente questioni di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema.

3. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 421 e 427 c.p.c., anche in relazione all’art. 2119 c.c. e agli artt. 1362 c.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Si censura la sentenza impugnata per avere negato rilevanza disciplinare alle molteplici circostanze oggetto di addebito con lettera di contestazione disciplinare del 1 febbraio 2018 e non fondate sui due dossier investigativi. Si sostiene che, differentemente da quanto argomentato dal Giudice di Appello, se si fosse dato ingresso ai doverosi “approfondimenti istruttori” sarebbero emersi elementi di per sé del tutto idonei a dimostrare la lesione del vincolo fiduciario.

Il motivo è inammissibile.

Pur nella prospettazione formale della denuncia di un errore di diritto, nella sostanza si critica l’apprezzamento di merito della Corte territoriale in ordine all’assenza di rilievo disciplinare dei fatti contestati nell’addebito, passando attraverso l’invocazione di “approfondimenti istruttori” che, inevitabilmente, presuppongono la richiesta di una rivisitazione dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza



fatti storici che hanno dato origine alla controversia.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).

4. Il terzo motivo denuncia: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la mancata valutazione del comportamento tenuto dalle parti in relazione alla sostenuta violazione dell'art. 7 Stat. Lav. per la mancata audizione del sig. OMISSIONIS (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Ci si duole della "totale trascuratezza del materiale probatorio" sul punto.

Il motivo è inammissibile per concorrenti ragioni.

Innanzitutto, perché deduce il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. "doppia conforme" (cfr. art. 348 ter c.p.c., u.c., in seguito art. 360 c.p.c., comma 4, per le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, art. 3, commi 26 e 27), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

In ogni caso si denuncia detto vizio al di fuori dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le decisioni nn. 8053 e 8054 del 2014.

Infine, perché una volta accertata l'insussistenza degli addebiti, il licenziamento è comunque illegittimo anche a prescindere da ogni ulteriore violazione del procedimento disciplinare.

5. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si lamenta: "Motivazione Apparente. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 Stat. Lav., anche in anche in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115, 116, 421 e 427 c.p.c., nonché agli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".



segue Giurisprudenza

Si contesta che i Giudici d'Appello abbiano rigettato il quarto motivo di censura avanzato dalla Società con riguardo alla sentenza di primo grado, laddove veniva accertata una supposta illegittimità della contestazione disciplinare del 3 maggio 2018, richiamando, senza, tuttavia, nulla motivare in proposito, un precedente di Cassazione circa l'impossibilità del datore di lavoro di controllare, attraverso lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo, lo stato di infermità dei propri dipendenti. Si afferma che dal contenuto della contestazione disciplinare richiamata emergerebbe come fosse stato posto alla base della stessa non il semplice rifiuto dello OMISSIS a sottoporsi all'ATP, ma, piuttosto, "il complessivo comportamento tenuto dall'allora dirigente, di cui il suddetto rifiuto era solo l'ultimo atto, in spregio ai più elementari canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.".

Anche tale censura è inammissibile.

La motivazione impugnata non è di certo qualificabile come apparente.

Come noto, secondo le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte prima richiamate l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

Il che non ricorre nella specie in quanto è sicuramente percepibile e intelligibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame della società, peraltro in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., è previsto "per deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e non certo per consentire al datore di lavoro di controllare lo stato di salute dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza



propri dipendenti" (Cass. n. 16251 del 2020).

Inoltre, si lamentano promiscue violazioni di norme sostanziali e processuali che, nella sostanza, sottendono una diversa interpretazione della contestazione disciplinare, interpretazione che, invece, appartiene alla valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13667 del 2018).

6. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere complessivamente respinto, con spese regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Occorre, altresì, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2023

[READ MORE](#)



[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)



dal parlamento

SENATO - ASSEMBLEA

19
03
24

MARTEDÌ 19 MARZO 2024 - 170^a SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 19 marzo 2024 si sono svolte le comunicazioni **del Presidente del Consiglio dei Ministri** in vista del **Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024**.

Il Presidente Meloni ha in primo luogo ribadito con forza il sostegno dell'Italia all'Ucraina in risposta all'aggressione russa, evidenziando il ruolo italiano nel negoziato per l'avvio del percorso di adesione dell'Ucraina all'UE e la contrarietà all'invio di truppe. Ha poi espresso preoccupazione per l'escalation del conflitto tra Israele e Hamas, sottolineando la necessità di una risposta europea autorevole e il rispetto del diritto internazionale umanitario.

Ha rivendicato con forza il ruolo dell'Italia nel sostenere la sicurezza e la stabilità nella regione, evidenziando l'impegno italiano nel Mediterraneo. Sul fronte migratorio, il Presidente Meloni ha richiamato l'attenzione sull'importanza della cooperazione con i Paesi africani e mediterranei, richiamando i successi dell'accordo con la Tunisia nel ridurre gli arrivi di migranti irregolari e in particolare il ruolo proattivo dell'Italia nel promuovere politiche migratorie efficaci e nel contrastare il traffico di esseri umani.

Per quanto concerne l'agricoltura, che pure sarà tema del Consiglio, il Presidente ha criticato le politiche europee che penalizzano il settore agricolo italiano e rivendicato il ruolo dell'Italia nel negoziare riforme della PAC che sostengano gli interessi nazionali e riducano le disparità tra gli Stati membri. Ha quindi evidenziato la necessità di garantire una distribuzione equa del valore lungo le filiere e di contrastare la concorrenza sleale da parte dei Paesi terzi. Il Presidente del Consiglio ha infine espresso soddisfazione per il risultato positivo delle negoziazioni sul nuovo regolamento sugli imballaggi, frutto di un lavoro di squadra tra Governo, imprese e Parlamento.

A conclusione delle **comunicazioni** l'Assemblea ha **approvato la proposta di risoluzione n. 2 della maggioranza** e, previa votazione per parti separate, **diversi impegni**, alcuni riformulati, delle proposte n. 1 di IV, n. 3 di Misto-AVS, n. 4 di M5S, n. 5 di Az e n. 6 del PD.

segue dal parlamento



20 **MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024 - 171^a SEDUTA PUBBLICA**

03
24 L'Assemblea ha **approvato** il ddl n. 1014 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «**Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**». Il testo passa ora all'altro ramo del Parlamento.

21 **GIOVEDÌ 21 MARZO 2024 - 172^a SEDUTA PUBBLICA**

03
24 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ha reso un'**informativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**, condividendo le azioni intraprese dal Governo, compreso un decreto-legge attualmente in discussione alla Camera, volto a contrastare le morti bianche e a migliorare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le misure adottate, vi è il potenziamento degli organici degli ispettori del lavoro, con l'assunzione di nuovi ispettori tecnici e l'estensione delle autorizzazioni all'assunzione di personale ispettivo fino al 2025. È stato istituito un tavolo di confronto e collaborazione con le parti sociali e datoriali per discutere e implementare le disposizioni normative in materia. Il Governo ha introdotto sanzioni più severe per il lavoro sommerso, sia amministrative che penali, e ha esteso la responsabilità solidale tra committenti e appaltatori per garantire la sicurezza dei lavoratori anche negli appalti fittizi. Una novità importante è l'introduzione di una "patente" per imprese e lavoratori autonomi, legata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che prevede un sistema di punteggi, con sanzioni e incentivi legati alle violazioni e al rispetto delle regole. Sono stati stanziati ingenti investimenti per la prevenzione e la formazione, con incentivi per le imprese che registrano un calo degli infortuni e una maggiore formazione per i lavoratori e gli operatori della sicurezza. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra tutte le parti coinvolte e ha evidenziato l'impegno del Governo nell'educare le giovani generazioni sulla cultura della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo attivamente le scuole.

Hanno preso parte al conseguente **dibattito** i sen. Lombardo (Misto-Az), che ha suggerito di inserire la sicurezza e la prevenzione del lavoro come priorità trasversale nel PNRR, di eliminare il massimo ribasso nelle filiere dei subappalti e di introdurre una



segue dal parlamento

sandbox regolamentare sul lavoro per sfruttare la transizione digitale; Guidi (Cd'I), che ha messo in evidenza il problema dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, invitando a un'attenta riflessione sulla tematica; Raffaella Paita (IV), che ha espresso preoccupazione per l'aumento degli incidenti tra i giovani e criticato la mancanza di iniziative sul controllo della salute dei lavoratori esposti in passato all'amiante e dei loro familiari attraverso un adeguato screening e supporto sanitario; Magni (Misto-AVS), che ha stigmatizzato la mancanza di coinvolgimento preventivo di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori e proposto la creazione di un comitato nazionale per la sicurezza, sottolineando l'importanza di una governance efficace; Daniela Ternullo (FI-BP), che ha evidenziato il ruolo fondamentale dei lavoratori nel segnalare eventuali condizioni pericolose e richiamato l'importanza di stipendi adeguati al livello di rischio sul luogo di lavoro; Elisa Pirro (M5S), che ha accusato il Governo di intervenire nella fase repressiva anziché preventiva in materia di sicurezza sul lavoro, sostenendo l'obbligatorietà della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e criticando l'alleggerimento dei provvedimenti in discussione alla Camera; Elena Murelli (LSP), che ha posto l'accento sulla necessità di contrastare il lavoro irregolare e i contratti pirata, che compromettono la sicurezza dei lavoratori e rimarcato l'importanza di una governance efficace negli appalti e di una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti; Annamaria Furlan (PD), che ha proposto interventi più incisivi, come l'eliminazione degli appalti a cascata e la garanzia del rispetto dei contratti nazionali e criticato l'approccio attraverso i decreti anziché un confronto con le organizzazioni sindacali per individuare priorità efficaci; Paola Mancini (FdI), che ha accolto positivamente l'introduzione della patente obbligatoria per operare nei cantieri e la lista di conformità per gli appalti e ribadito la necessità di sanzioni più severe per contrastare le pratiche illecite.

Alle 15 si è svolto il **question time**.

Il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini** ha risposto alle seguenti interrogazioni:

- (3-01032), illustrata dalla sen. Minasi (LSP), sugli interventi in tema di sicurezza stradale, evidenziando l'importanza del nuovo codice della strada all'esame della Camera, con sanzioni più severe per chi guida sotto l'effetto di droghe o alcol e

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento



grande attenzione alla prevenzione, con interventi per la protezione dei vulnerabili e investimenti in infrastrutture sicure. Soddisfatta la sen. Minasi, che ha apprezzato il coinvolgimento delle parti sociali nella redazione del testo.

- (3-01034), illustrata dalla sen. Paita (IV), sulle criticità nel trasporto ferroviario: i lavori sulle opere PNNR procedono in linea con i traguardi del Piano, con ulteriori investimenti per il potenziamento del parco ferroviario, inclusi nuovi treni Intercity. Sulla questione degli operatori taxi e NCC, verranno presentati provvedimenti per creare opportunità lavorative in entrambi i settori. In replica, la sen. Paita ha accusato il Ministro di negare la realtà e di non riuscire a rappresentare adeguatamente il Paese.
- (3-01035), illustrata dal sen. Losacco (PD), sul ripristino della tratta ferroviaria Caserta-Foggia dopo i recenti eventi franosi, il Ministro Salvini ha dichiarato che i lavori dovrebbero concludersi in anticipo rispetto ai tempi previsti, entro la prima metà di aprile; c'è l'impegno a migliorare la qualità dei servizi di autobus sostitutivi e a monitorare i prezzi dei biglietti aerei, invitando le autorità competenti a verificare eventuali pratiche commerciali scorrette. In replica, la sen. Camusso (PD) ha evidenziato la necessità di affrontare seriamente i lavori infrastrutturali di tutela, specie considerando l'incremento dei fenomeni climatici estremi.

Il **Ministro della cultura Sangiuliano** ha risposto alle seguenti interrogazioni:

- (3-01031), illustrata dal sen. Rosso (FI-BP), sulla conservazione e valorizzazione delle residenze sabaude in Piemonte, sottolineando gli investimenti effettuati nel corso degli anni nel patrimonio culturale della città e annunciando importanti mostre in programma, tra cui quella di Capodimonte e dell'autoritratto di Leonardo. L'interrogante ha espresso soddisfazione e ha ribadito l'importanza di mettere in rete le residenze sabaude e altre ricchezze culturali del Piemonte per creare un percorso turistico completo.
- (3-01036), illustrata dal sen. Pirondini (M5S), sulle misure per aumentare i corpi di ballo stabili delle fondazioni lirico-sinfoniche, evidenziando la volontà di riaprirli in modo ponderato, inizialmente coinvolgendo alcune città e successivamente allargando il progetto; c'è l'impegno a istituire due nuovi corpi di ballo nel 2025 tramite un provvedimento normativo, assicurando trattamenti dignitosi per i la-



segue dal parlamento

voratori, e valorizzando la danza come forma d'arte e opportunità per i giovani. Il sen. Pirondini ha sostenuto la necessità di presentare proposte concrete anziché polemizzare.

- (3-01033), illustrata dal sen. Marcheschi (FdI), sull'ampliamento degli spazi museali, volto alla più ampia fruizione delle opere d'arte, illustrando i progetti per ampliare lo spazio espositivo di importanti musei italiani, come la Pinacoteca di Brera a Milano, i Musei degli Uffizi a Firenze e il Museo Archeologico Nazionale a Napoli. Altri progetti includono l'apertura del Museo della lingua italiana a Firenze e l'avvio del Museo dell'arte digitale a Milano, oltre ai musei della Shoah e del ricordo a Roma. Il sen. Marcheschi si è detto soddisfatto: la risposta conferma l'importanza di proteggere la memoria storica e culturale. 

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento



CAMERA - AULA

20
03
24

MERCOLEDÌ 20 MARZO - 266[^] SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 20 è proseguita la discussione del disegno di legge: S. 997 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Approvato dal Senato) (C. 1780).

Nella parte antimeridiana della seduta ha avuto luogo la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024. È seguito il relativo dibattito al termine del quale la Camera: ha approvato con distinte votazioni, la risoluzione Giglio Vigna, Mantovani, Rossello, Pisano ed altri n. 6-00102; ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Faraone ed altri n. 6-00103, riformulata limitatamente ai capoversi da 1 a 5, 6, 8 e 9 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni; ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Braga ed altri n. 6-00104, limitatamente ai capoversi 2, 6, 8, 12, 17, 23, 24 e 25 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni; ha approvato con distinte votazioni la risoluzione Richetti ed altri n. 6-00105, limitatamente ai capoversi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni; ha respinto, con distinte votazioni, il dispositivo della risoluzione Francesco Silvestri ed altri n. 6-00106; ha approvato la risoluzione Zanella ed altri n. 6-00107 limitatamente al capoverso 7 del dispositivo, respingendone le restanti parti con distinte votazioni.

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- Chiarimenti in merito al contenuto della campagna di comunicazione relativa all'missione dei cosiddetti Btp Valore (Marattin - IV-C-RE);
- iniziative normative in materia di potere sanzionatorio dei comuni in ambito fiscale (D'Alessio - AZ-PER-RE);
- Iniziative volte alla modifica della normativa in materia di prelievo sui cosiddetti



segue dal parlamento

extraprofitti delle banche, al fine di favorire una politica fiscale progressiva e redistributiva (Grimaldi - AVS);

- Iniziative normative in materia di concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative e sociali (Pastorino - Misto-+Europa);
- Intendimenti in ordine alla cosiddetta web tax (Molinari - LEGA); Politiche del Governo in ordine alla sostenibilità del debito pubblico (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);
- Misure a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza, con particolare riferimento all'invio di aiuti umanitari e all'iniziativa "Food for Gaza" (Barelli - FIPPE);
- Iniziative per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la consegna degli aiuti umanitari, nonché chiarimenti in merito alla sospensione dei fondi destinati alla cooperazione in tale contesto (Boldrini - PD-IDP);
- Iniziative in relazione al partenariato strategico Unione europea-Egitto e al partenariato tra Italia ed Egitto, nell'ottica dell'attuazione del "Piano Mattei" (Foti - FDI);
- Iniziative di competenza in relazione al problema delle liste di attesa in ambito sanitario, con particolare riferimento all'assunzione di personale a tempo indeterminato e al potenziamento dei centri unici di prenotazione (Sportiello - M5S).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

21
03
24

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024 – 267[^] SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 21 marzo la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone ha reso all'Assemblea una informativa urgente del Governo in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai fatti occorsi presso un cantiere edile a Firenze. È seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore per gruppo.

Nella seduta l'Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione del-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue dal parlamento



le anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (C. 1780). Successivamente è stato deliberato il Documento approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 29). È inoltre proseguito l'esame del disegno di legge: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 1435-A) e delle abbinate proposte di legge (C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483).



Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere.

Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1 Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3 Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4 Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5 Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6 Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7 Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8 Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9 Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10 Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

#FRONTE DEL LAVORO